



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Oggetto: Modifiche al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste.

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo;

Richiamato il decreto rettorale del 1° marzo 2018 n. 112, di emanazione del Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste e i successivi decreti rettorali di modifica;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare il testo del Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste alle esigenze di semplificazione dei procedimenti elettorali, intervenute dopo due anni di sperimentazione della modalità telematica delle votazioni;

Richiamato la deliberazione del Senato Accademico, seduta del 17 marzo 2021, relativa alle precedenti modifiche apportate al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste, con la quale si davano delle indicazioni in merito alla modifica dell'art. 20, comma 2 - modalità di voto telematico -;

Richiamato il parere di data 11 maggio 2021, espresso in occasione della tornata elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari per il biennio 2021/2023 dall'Unità di staff Ufficio Legale, in merito all'interpretazione degli articoli 62, c. 8, 65, c.6 e 7, 74 del Titolo IX relativamente alla modalità di individuazione dei componenti del Consiglio degli Studenti, nell'ambito degli eletti nei dipartimenti;

Ravvisata quindi, la necessità di modifica delle norme di cui al Titolo I – Parte generale seggi elettorali. composizione delle commissioni. operazioni di voto e di scrutinio, articoli 5, 6, 25; Titolo II – Elezioni in modalità telematica, articolo 20; al Titolo III – Elezioni del Rettore, articolo 25, relativo alla composizione della Commissione elettorale Centrale in caso di svolgimento telematico delle votazioni; al Titolo IX - Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali;

Preso atto delle indicazioni pervenute in merito dalla Commissione II - Normativa e Affari Generali del Consiglio degli Studenti;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 13 febbraio 2023, con alcune ulteriori indicazioni;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: *dott.ssa Serena Bussani*
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 15 febbraio 2023 che ha approvato le modifiche al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste, stabilendo, come proposto dal Rettore:

- a) di non modificare la previsione al comma 2 dell'art. 61 ritenendo l'attuale previsione maggiormente tutelante il genere meno rappresentato;
- b) di accogliere la modifica proposta all'art. 74 comma 5 dalla "Commissione II - Normativa e Affari Generali del Consiglio degli Studenti" che prevede "Per garantire la rappresentanza in seno al Consiglio degli studenti di tutte le sedi didattiche di ogni Dipartimento, è prevista la riserva di un seggio per i candidati di ognuna delle sedi, qualora presenti" ritenendo che la stessa tuteli la rappresentanza degli studenti provenienti da sedi distaccate;

Informate le organizzazioni sindacali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2023 che ha approvato le modifiche al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste

DECRETA

- art. 1 – di emanare le modifiche al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste, nel testo posto in allegato.
- art. 2 – di stabilire che le modifiche al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell'Università degli Studi di Trieste entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.
- art. 3 – di incaricare l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Il Rettore
F.to prof. Roberto Di Lenarda



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

ALLEGATO

Vigente	Modifiche 2023
TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO	TITOLO I – PARTE GENERALE SEGGI ELETTORALI. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO
ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI. <p>1. Per i procedimenti elettorali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore o, ove previsto, dal Decano con proprio decreto e formate dal personale tecnico amministrativo e/o docente che abbia dato la propria disponibilità, secondo le modalità di cui al successivo art. 6. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.</p> <p>2. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.</p> <p>3. La commissione del seggio n. 1 ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.</p>	ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI. <p>1. Per i procedimenti elettorali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore o, ove previsto, dal Decano con proprio decreto e formate dal personale tecnico amministrativo e/o docente che abbia dato la propria disponibilità, secondo le modalità di cui al successivo art. 6. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.</p> <p>2. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.</p> <p>3. La commissione del seggio n. 1 ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>4. Le funzioni di Presidente sono assegnate con Decreto Rettorale al personale docente o al personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C.</p> <p>5. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.</p> <p>6. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.</p> <p>7. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.</p> <p>8. In caso di elezioni suppletive il Rettore individua la composizione più idonea allo svolgimento della tornata elettorale.</p>	<p>presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.</p> <p>4. Le funzioni di Presidente sono assegnate con decreto rettorale al personale docente o al personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C.</p> <p>5. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.</p> <p>6. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.</p> <p>7. Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.</p> <p>8. In caso di elezioni suppletive il Rettore individua la composizione più idonea allo svolgimento della tornata elettorale.</p> <p>9. In caso di elezioni svolte in modalità telematica la Commissione elettorale centrale è composta da due unità del competente Ufficio, abilitate alla gestione della piattaforma elettronica di voto e un/una Presidente designato/a dal Rettore.</p>
<p>ARTICOLO 6 – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI</p> <p>1. Ai fini di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di costituzione dei seggi elettorali, nonché al fine di favorire la turnazione del personale all'interno degli stessi, l'Amministrazione provvede a costituire un Albo degli Scrutatori di Ateneo, al quale può chiedere di essere iscritto il</p>	<p>ARTICOLO 6 – RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI</p> <p>1. Ai fini di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di costituzione dei seggi elettorali, nonché al fine di favorire la turnazione del personale all'interno degli stessi, l'Amministrazione provvede a costituire un Albo degli Scrutatori di Ateneo, al quale può chiedere di essere iscritto il</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>personale docente e ricercatore nonché il personale tecnico amministrativo, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure con 5 anni di anzianità di servizio nella categoria per l'accesso alla quale è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado..</p> <p>2. L'Albo degli Scrutatori di Ateneo è diviso in due Sezioni, una per il personale docente e ricercatore e una per il personale tecnico amministrativo.</p> <p>3. L'adesione al suddetto Albo è su base volontaria, con apposita domanda al Direttore Generale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all. n. 1). Agli iscritti all'Albo sarà assicurata adeguata formazione, a cura di esperti nella materia, individuati dall'Amministrazione.</p> <p>4. L'Albo ha validità biennale e sarà riformulato, previa presentazione di apposita domanda, secondo quanto previsto dal comma 3, ed entro la scadenza fissata dall'Amministrazione. Per il personale già formato l'Amministrazione potrà organizzare giornate di aggiornamento in caso di modifiche al presente Regolamento.</p> <p>5. L'ufficio competente, in caso di elezioni, chiede la disponibilità agli iscritti all'Albo, interpellando prioritariamente gli iscritti alla sezione cui afferisce l'elettorato attivo chiamato di volta in volta al voto. Gli interessati, nel dare la propria disponibilità, devono contestualmente informare il proprio Capo struttura. Nel caso le adesioni non siano sufficienti a formare le commissioni elettorali, l'Ufficio provvede a sorteggiare ulteriori nominativi tra gli iscritti all'Albo. In caso le adesioni siano in numero superiore ai componenti di seggio richiesti, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano già fatto parte di commissioni nel corso dell'anno o in subordine a coloro che abbiano fatto parte ad un numero inferiore di</p>	<p>personale docente e ricercatore nonché il personale tecnico amministrativo, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure con 5 anni di anzianità di servizio nella categoria per l'accesso alla quale è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.</p> <p>2. L'Albo degli Scrutatori di Ateneo è diviso in due Sezioni, una per il personale docente e ricercatore e una per il personale tecnico amministrativo.</p> <p>3. L'adesione al suddetto Albo è su base volontaria ed è formulata con apposita domanda al Direttore Generale, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all. n. 1). Agli iscritti all'Albo sarà assicurata adeguata formazione, a cura di esperti nella materia, individuati dall'Amministrazione. (Già comma 4) L'Albo ha validità biennale e sarà riformulato, previa presentazione di apposita domanda, secondo quanto previsto dal comma 3, ed entro la scadenza fissata dall'Amministrazione. Per il personale già formato l'Amministrazione potrà organizzare giornate di aggiornamento in caso di modifiche al presente Regolamento.</p> <p>4. L'ufficio competente, in caso di elezioni, chiede la disponibilità agli iscritti all'Albo, interpellando prioritariamente gli iscritti alla sezione cui afferisce l'elettorato attivo chiamato di volta in volta al voto. Gli interessati, nel dare la propria disponibilità, devono contestualmente informare il proprio Capo struttura. Nel caso le adesioni non siano sufficienti a formare le commissioni elettorali, l'Ufficio provvede a sorteggiare ulteriori nominativi tra gli iscritti all'Albo. In caso le adesioni siano in numero superiore ai componenti di seggio richiesti, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano già fatto parte di commissioni nel corso dell'anno</p>
---	--



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>commissioni nel corso dell'anno; in via residuale si procederà al sorteggio.</p> <p>6. Nel caso in cui il numero degli iscritti all'Albo non sia sufficiente alla formazione delle Commissioni, l'Amministrazione può individuare ulteriori nominativi con sorteggio tra il personale strutturato.</p> <p>7. Il personale designato sarà tenuto ad accettare l'incarico salvo motivati eccezionali impedimenti.</p> <p>8. I Capi struttura possono richiedere l'eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio (scadenze da rispettare, punte di attività, necessità di garantire l'erogazione di servizi al pubblico).</p>	<p>o in subordine a coloro che abbiano fatto parte ad un numero inferiore di commissioni nel corso dell'anno; in via residuale si procederà al sorteggio.</p> <p>5. Nel caso in cui il numero degli iscritti all'Albo non sia sufficiente alla formazione delle Commissioni, l'Amministrazione può individuare ulteriori nominativi con sorteggio tra il personale strutturato.</p> <p>6. Il personale designato sarà tenuto ad accettare l'incarico salvo motivati eccezionali impedimenti.</p> <p>7. I Capi struttura possono richiedere l'eventuale esonero del dipendente, che abbia manifestato la propria disponibilità, solo per motivate esigenze di servizio (scadenze da rispettare, punte di attività, necessità di garantire l'erogazione di servizi al pubblico).</p>
<p>ARTICOLO 10 – ESPRESSIONE DEL VOTO</p> <p>1. Il presente articolo disciplina l'espressione del voto per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), c) d) ed e). Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.</p> <p>2. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.</p> <p>3. L'elettore può esprimere di norma una sola preferenza. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.</p> <p>4. Per le elezioni del Rettore, l'elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.</p>	<p>ARTICOLO 10 – ESPRESSIONE DEL VOTO</p> <p>1. Il presente articolo disciplina l'espressione del voto per le elezioni di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b), c), d), ed e), f) e h). Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.</p> <p>2. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.</p> <p>3. L'elettore può esprimere di norma una sola preferenza. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.</p> <p>4. Per le elezioni del Rettore, l'elettore esprime il proprio voto a favore di un solo candidato.</p>
<p>TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA</p>	<p>TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA</p>
<p>ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTA</p>	<p>ARTICOLO 19 – COMMISSIONE</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>RALE CENTRALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Commissione Elettorale Centrale, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 1 del presente regolamento, sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni telematiche e, per il tramite dell'Ufficio elettorale, riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale tutte le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, nonché tutte quelle attribuite alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura elettronica.3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'Ufficio Elettorale.	<p>ELETTORALE CENTRALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Commissione Elettorale Centrale, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 4 9 del presente regolamento, sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni telematiche e, per il tramite dell'Ufficio elettorale, riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.2. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale tutte le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, nonché tutte quelle attribuite alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura elettronica.3. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'Ufficio Elettorale.
<p>ARTICOLO 20 – MODALITA' DI VOTO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.2. Ogni elettore può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine l'elettore è tenuto ad accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, trasmesso mediante comunicazione inviata all'indirizzo email istituzionale a ciascun elettore.3. La procedura di elezione da remoto garantisce:<ol style="list-style-type: none">a) che il voto sia personale, libero e segreto;b) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante	<p>ARTICOLO 20 – MODALITA' DI VOTO</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche. Ogni elettore può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa; a tal fine l'elettore è tenuto ad accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, trasmesso mediante comunicazione inviata all'indirizzo email istituzionale a ciascun elettore.2. Le operazioni di voto elettronico si tengono nei giorni, nelle fasce orarie e secondo le modalità operative dettagliate nel decreto di indizione.3. La procedura di elezione da remoto garantisce:<ol style="list-style-type: none">a) che il voto sia personale, libero e segreto;b) adeguate modalità di accertamento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi e, qualora ritenuto opportuno, eventuali ulteriori modalità che assicurino l'autenticazione;</p> <p>c) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;</p> <p>d) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;</p> <p>e) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);</p> <p>f) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.</p>	<p>dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi e, qualora ritenuto opportuno, eventuali ulteriori modalità che assicurino l'autenticazione;</p> <p>b) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;</p> <p>c) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;</p> <p>f) d) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);</p> <p>g e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.</p>
TITOLO III ELEZIONI DEL RETTORE	TITOLO III ELEZIONI DEL RETTORE
ARTICOLO 25 – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI 1. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue: a) per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi, di cui tre componenti iscritti all'Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente e un Presidente, individuato con la modalità di cui al successivo comma 2; b) per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi., di cui due componenti iscritti all'Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti	ARTICOLO 25 – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI 1. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue: a) per il seggio n. 1, cinque componenti effettivi, di cui tre componenti iscritti all'Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente e un Presidente, individuato con la modalità di cui al successivo comma 2; b) per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti effettivi., di cui due componenti iscritti all'Albo e un elettore designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>presso l'ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché un supplente.</p> <p>2. Il Presidente del seggio n. 1, nonché Presidente della Commissione elettorale centrale, è designato tra il personale docente e ricercatore di ruolo che abbia dato la propria disponibilità nell'ambito dell'Assemblea del Corpo elettorale.</p> <p>3. L'ufficio competente, preliminarmente alla riunione del corpo elettorale, provvede a richiedere, secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento, la disponibilità del personale tecnico-amministrativo e docente e ricercatore a far parte delle commissioni elettorali. Analogamente verrà richiesto al Consiglio degli studenti di designare al proprio interno i nominativi per le commissioni elettorali.</p> <p>4. La composizione delle commissioni elettorali dovrà preferibilmente rispecchiare la composizione del corpo elettorale.</p>	<p>un supplente.</p> <p>2. Il Presidente del seggio n. 1, nonché Presidente della Commissione elettorale centrale, è designato tra il personale docente e ricercatore di ruolo che abbia dato la propria disponibilità nell'ambito dell'Assemblea del Corpo elettorale.</p> <p>3. L'ufficio competente, preliminarmente alla riunione del corpo elettorale, provvede a richiedere, secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento, la disponibilità del personale tecnico-amministrativo e docente e ricercatore a far parte delle commissioni elettorali. Analogamente verrà richiesto al Consiglio degli studenti di designare al proprio interno i nominativi per le commissioni elettorali.</p> <p>4. La composizione delle commissioni elettorali dovrà preferibilmente rispecchiare la composizione del corpo elettorale.</p> <p>5. In caso di votazioni in modalità telematica viene costituita la sola Commissione elettorale centrale, composta da due unità del competente Ufficio, abilitate alla gestione della piattaforma elettronica di voto, un/una Presidente, designato/a tra il personale docente e ricercatore di ruolo, che abbia dato la propria disponibilità nell'ambito dell'Assemblea del Corpo elettorale e uno/una studente/tessa designato/a dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDIS e nei Consigli di Dipartimento.</p>
<p>ARTICOLO 24 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CORPO ELETTORALE ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 36 – PRESENTAZIONE DELLE</p>	<p>ARTICOLO 24 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CORPO ELETTORALE ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 36 – PRESENTAZIONE DELLE</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>CANDIDATURE ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</p> <p><i>(Solo comma 2 identico in tutti gli articoli suelencati)</i></p> <p>2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.</p>	<p>CANDIDATURE ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</p> <p><i>(Solo comma 2 identico in tutti gli articoli suelencati)</i></p> <p>2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio autenticate da un funzionario del competente ufficio.</p>
<p>TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI</p>	<p>TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI</p>
<p>ARTICOLO 55 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI</p> <p>1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'articolo 54 si tengono in via ordinaria tra il 1° marzo e il 30 aprile.</p> <p>2. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio con decreto emesso almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.</p> <p>3. Il decreto d'indizione stabilisce la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi.</p> <p>4. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le</p>	<p>ARTICOLO 55 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI</p> <p><i>(già comma 1)</i> Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'articolo 54 si tengono in via ordinaria tra il 1° marzo e il 30 aprile. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio con decreto emesso almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.</p> <p>1. (già commi 2 e 3) Il Rettore indice le elezioni ogni biennio, con un Il decreto d'indizione, emanato almeno quarantacinque giorni prima, che stabilisce, la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi.</p> <p>2. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.</p> <p>5. L'individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell'organo, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.</p> <p>6. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l'espressione del voto con modalità telematica.</p> <p>7. Il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.</p>	<p>dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.</p> <p>3. L'individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell'organo, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell'anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all'area sanitaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.</p> <p>4. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l'espressione del voto con modalità telematica.</p> <p>5. Il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.</p>
<p>ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI</p> <p>1. I procedimenti elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.</p> <p>2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né</p>	<p>ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI</p> <p>1. I procedimenti elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.</p> <p>2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all'unità più vicina.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Ciascuna lista designa uno studente avente diritto al voto quale delegato presentatore della lista, un secondo studente avente diritto al voto quale supplente del presentatore della lista, in caso di motivato impedimento del delegato, e fino a un massimo di cinque delegati e cinque supplenti per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme di tutti i delegati e dei relativi supplenti sono autenticate dal funzionario competente a ricevere la documentazione.4. Nei termini e secondo le modalità indicate dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55, il delegato presentatore presenta all'ufficio competente la lista, indicandone la denominazione.5. Contestualmente alla presentazione, il delegato presentatore e il delegato supplente del presentatore sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione, autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.6. I delegati e i rispettivi supplenti sono autorizzati in via esclusiva alla raccolta delle sottoscrizioni e si fanno garanti dell'autenticità delle stesse.7. In fase di presentazione delle liste, ciascuna lista deve individuare altresì tra i candidati l'Incaricato della Lista responsabile, ai fini del Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche, nei confronti dell'Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle at-	<p>inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all'unità più vicina.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Ciascuna lista designa uno studente avente diritto al voto quale delegato presentatore della lista, un secondo studente avente diritto al voto quale supplente del presentatore della lista, in caso di motivato impedimento del delegato, e fino a un massimo di cinque delegati e cinque supplenti per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme di tutti i delegati e dei relativi supplenti sono autenticate dal funzionario competente a ricevere la documentazione. (nuovo comma 3) Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle liste, nonché il numero dei delegati necessari per ciascuna lista. Lo studente (presentatore di lista) deve essere elettore dell'organo per il quale la lista è presentata. (già comma 4) Nei termini e secondo le modalità indicate dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55, il delegato presentatore presenta all'ufficio competente la lista, indicandone la denominazione.4. (nuovo comma 4) Contestualmente alla presentazione, il delegato presentatore e il delegato supplente del presentatore sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione, autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.5. I delegati e i rispettivi supplenti sono autorizzati in via esclusiva alla raccolta delle sottoscrizioni e si fanno garanti
---	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>tività, alle richieste d'erogazione e all'uso dei fondi, nonché l'Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.</p>	<p>del'autenticità delle stesse.</p> <p>6. In fase di presentazione delle liste, ciascuna lista deve individuare altresì tra i candidati l'Incaricato della Lista responsabile, ai fini del Regolamento per il finanziamento delle attività politiche delle liste studentesche, nei confronti dell'Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d'erogazione e all'uso dei fondi, nonché l'Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.</p>
<p>ARTICOLO 61 – PARI OPPORTUNITÀ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.	<p>ARTICOLO 61 – PARI OPPORTUNITÀ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di due terzi tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.
<p>ARTICOLO 62 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL'AMBITO DELLE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55.	<p>ARTICOLO 62 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL'AMBITO DELLE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<ol style="list-style-type: none">2. I candidati, utilizzando l'apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione.4. La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura è autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione.5. I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.6. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurima, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.7. E' ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l'obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDIS. L'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 77.8. A fini dell'individuazione dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Consiglio degli Studenti è richiesto ai candidati di manifestare l'eventuale disponibilità a far	<ol style="list-style-type: none">2. I candidati, utilizzando l'apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell'articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione. (già comma 4) La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura è autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione.4. (già comma 5) I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.5. (già comma 6) Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurima, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.6. (già comma 7) E' ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l'obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l'ARDIS. L'opzione è esercitata ai sensi dell'articolo 77.7. (già comma 8) A fini dell'individuazione
---	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>del Consiglio, con le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.</p>	<p>dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Consiglio degli Studenti è richiesto ai candidati di manifestare l'eventuale disponibilità a far del Consiglio, con le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.</p>
<p>ARTICOLO 63 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le liste di candidati per il consiglio di dipartimento sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il due per cento degli studenti aventi diritto al voto. Non sono comunque ammesse liste non corredate da almeno tre sottoscrizioni.2. Le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDIS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecento studenti aventi diritto al voto.3. Se le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDIS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecentocinquanta studenti aventi diritto al voto, esse possono concorrere anche per l'elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.4. Le sottoscrizioni a sostegno delle liste sono raccolte su modulistica fornita dall'amministrazione, comprendente la denominazione o sigla della lista e l'elenco nominativo dei candidati che abbiano dichiarato di accettare la candidatura. La raccolta delle sottoscrizioni avviene ad esclusiva cura dei delegati o dei rispettivi supplenti, ai sensi	<p>ARTICOLO 63 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE</p> <p>(già comma 1) Le liste di candidati per il consiglio di dipartimento sono corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il due per cento degli studenti aventi diritto al voto. Non sono comunque ammesse liste non corredate da almeno tre sottoscrizioni.</p> <p>(già comma 2) Le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecento studenti aventi diritto al voto.</p> <p>(già comma 3) Se le liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDISS sono corredate dalle sottoscrizioni di almeno duecentocinquanta studenti aventi diritto al voto, esse possono concorrere anche per l'elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.</p> <p>(già comma 4) Le sottoscrizioni a sostegno delle liste sono raccolte su modulistica fornita dall'amministrazione, comprendente la denominazione o sigla della lista e l'elenco nominativo dei candidati che abbiano dichiarato di accettare la candidatura. La raccolta delle sottoscrizioni avviene ad esclusiva cura dei delegati o dei rispettivi supplenti, ai</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>dell'articolo 60, comma 6.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.7. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.	<p>sensi dell'articolo 60, comma 6.</p> <ol style="list-style-type: none">1. (nuovo comma 1) Il numero di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste è stabilito nel decreto rettorale di indizione. Il numero fissato nel decreto rettorale non può comunque essere superiore:<ol style="list-style-type: none">a. A cento, relativamente alle liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l'ARDIS;b. Al due per cento degli studenti aventi diritto al voto, relativamente alle liste di candidati per il consiglio di dipartimento.2. <i>(già comma 5)</i> Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione.3. <i>(già comma 6)</i> Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.4. <i>(già comma 7)</i> Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.5. <i>(già comma 4 art. 64)</i> Nel caso di
---	--



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

	<p>votazioni in modalità telematica, la lista si intende sottoscritta tramite l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali nell'apposito modulo elettronico del sistema di voto telematico. la sottoscrizione delle liste avverrà nell'ambito del sistema telematico utilizzato, secondo le modalità previste.</p>
<p>ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell'orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all'articolo 62, e dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 63.3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, la lista si intende sottoscritta tramite l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali nell'apposito modulo elettronico del sistema di voto telematico.5. Il deposito si intende effettuato allo scadere del termine fissato per la raccolta delle sottoscrizioni.6. Nel caso di votazioni in modalità telematica l'ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali è determinato con sorteggio effettuato dalla commissione elettorale centrale.	<p>ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell'orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 55. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all'articolo 62, e dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 63.3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.4. (già comma 4) Nel caso di votazioni in modalità telematica, la lista si intende sottoscritta tramite l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali nell'apposito modulo elettronico del sistema di voto telematico. (già comma 5) Il deposito si intende effettuato allo scadere del termine fissato per la raccolta delle sottoscrizioni.4. (già comma 6) Nel caso di votazioni in modalità telematica l'ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali è determinato con sorteggio effettuato dalla commissione elettorale centrale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la commissione elettorale centrale composta da: il Rettore o suo delegato, che la presiede; un docente di materie giuridiche designato dal Senato accademico; il Direttore Generale o suo delegato; due unità del personale tecnico-amministrativo di qualifica non inferiore alla C, individuati dal Direttore Generale su proposta dell'ufficio competente, di cui una funge da segretario.2. La commissione elettorale centrale, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:<ol style="list-style-type: none">a. verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;b. ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;c. esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;d. cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in prece-	<p>ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la commissione elettorale centrale composta da: il Rettore o suo delegato, che la presiede; un docente di materie giuridiche designato dal Senato accademico; il Direttore Generale o suo delegato; due unità del personale tecnico-amministrativo di qualifica non inferiore alla C, individuati dal Direttore Generale su proposta dell'ufficio competente, di cui una funge da segretario.2. <i>(ora comma 1)</i> La commissione elettorale centrale, nominata ai sensi dell'art. 5, comma 9 del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:<ol style="list-style-type: none">a. verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;b. ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;c. esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di
---	--



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>denza;</p> <p>e. esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all'articolo 61;</p> <p>f. esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all'articolo 61.</p> <p>3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.</p> <p>4. La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione; nel caso di procedura telematica procede al sorteggio per individuare l'ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali.</p> <p>5. La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:</p> <p>a. decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;</p> <p>b. al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;</p> <p>c. decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.</p> <p>6. La commissione elettorale centrale, al termine delle operazioni di scrutinio, individua tra gli eletti in ciascun dipartimento i rappresentanti che vanno a far parte del Consiglio degli Studenti, individuando i nominativi sino alla concor-</p>	<p>accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;</p> <p>d. cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;</p> <p>e. esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all'articolo 61;</p> <p>f. esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all'articolo 61.</p> <p>3. <i>(ora comma 2)</i> I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.</p> <p>4. <i>(ora comma 3)</i> La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione; nel caso di procedura telematica procede al sorteggio per individuare l'ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali.</p> <p>5. <i>(ora comma 4)</i> La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:</p> <p>a. decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;</p> <p>b. al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;</p> <p>c. decide sugli eventuali ricorsi</p>
--	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>renza di un quarto degli eletti, come stabilito all'art. 14 Statuto.</p> <ol style="list-style-type: none">7. In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante nel Consiglio degli studenti, individuato ai sensi del precedente comma, subentra l'eletto successivo della lista.8. Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.9. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.	<p>proposti avverso i risultati.</p> <ol style="list-style-type: none">6. <i>(ora comma 5)</i> La commissione elettorale centrale, al termine delle operazioni di scrutinio, individua tra gli eletti in ciascun dipartimento i rappresentanti che vanno a far parte del Consiglio degli Studenti, individuando i nominativi sino alla concorrenza di un quarto degli eletti, come stabilito all'art. 14 Statuto.7. <i>(ora comma 6)</i> In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante nel Consiglio degli studenti, individuato ai sensi del precedente comma, subentra l'eletto successivo della lista.8. <i>(ora comma 7)</i> Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.9. <i>(ora comma 8)</i> Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.
<p>ARTICOLO 67 – PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.2. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra i delegati presentatori di lista o loro supplenti, riuniti in apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale. L'Amministrazione, in base alle proposte di tale Comitato, autorizza	<p>ARTICOLO 67 – PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.2. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi fra i delegati presentatori di lista o loro supplenti, riuniti in apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale. L'Amministrazione, in base alle proposte di tale Comitato, autorizza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>l'utilizzo di determinati spazi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.</p>	<p>l'utilizzo di determinati spazi per la propaganda elettorale. Per quanto riguarda la pubblicazione dei manifesti elettorali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l'accesso e l'utilizzo degli spazi di Ateneo.</p> <p>3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.</p>
<p>ARTICOLO 71 – ESPRESSIONE DEL VOTO</p> <p>1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l'ordine di presentazione.</p> <p>2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.</p> <p>3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.</p> <p>4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d'ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.</p>	<p>ARTICOLO 71 – ESPRESSIONE DEL VOTO</p> <p>1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l'ordine di presentazione.</p> <p>2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.</p> <p>3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.</p> <p>4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d'ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.</p> <p>5. In caso di elezioni in modalità telematica, la modalità di espressione di voto è adattata come da Titolo II del presente regolamento.</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

ARTICOLO 74 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:
 - a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.
2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
3. Per quanto attiene all'attribuzione dei seggi nel Consiglio degli Studenti, secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 6, i componenti sono individuati prioritariamente nell'ambito dei soggetti che hanno manifestato la loro disponi-

ARTICOLO 74 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:
 - a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.
2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo da eleggere, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
3. Per quanto attiene all'attribuzione dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>bilità, così come previsto dall'art. 62 comma 8, secondo l'ordine delle preferenze personali ottenute. In caso di parità prevale l'eletto del genere meno rappresentato nel Dipartimento e in via residuale il più giovane di corso, quindi il più giovane di età.</p> <p>4. Nel caso in cui le disponibilità espresse di cui all'art. 62 comma 8 non siano sufficienti, si assegnano i seggi vacanti agli eletti che, a prescindere dalla manifestazione della disponibilità, abbiano ottenuto maggiori preferenze.</p> <p>5. Per garantire la rappresentanza in seno al Consiglio delle sedi universitarie ubicate in un Comune diverso, è prevista una riserva per gli eletti iscritti in un corso di studio presso queste sedi.</p>	<p>seggi nel Consiglio degli Studenti, secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 5, i componenti sono individuati secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei soggetti con precedenza agli eletti che hanno manifestato la loro disponibilità, così come previsto dall'art. 62 comma 8 7, secondo l'ordine delle preferenze personali ottenute. In caso di parità prevale l'eletto del genere meno rappresentato nel Dipartimento e in via residuale il più giovane di corso, quindi il più giovane di età.</p> <p><i>(già comma 4)</i> Nel caso in cui le disponibilità espresse di cui all'art. 62 comma 8 non siano sufficienti, si assegnano i seggi vacanti agli eletti che, a prescindere dalla manifestazione della disponibilità, abbiano ottenuto maggiori preferenze.</p> <p><i>(già comma 5)</i></p> <p>4. Per garantire la rappresentanza in seno al Consiglio degli studenti delle sedi universitarie ubicate in un Comune diverso di tutte le sedi didattiche di ogni Dipartimento, è prevista la riserva di un seggio per i candidati di ognuna delle sedi, qualora presenti.</p>
TITOLO XI – NORME FINALI	TITOLO XI – NORME FINALI
ARTICOLO 84 – RICORSI <p>1. Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso.</p> <p>2. Per le elezioni di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) il ricorso va presentato al</p>	ARTICOLO 84 – RICORSI <p>1. Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso.</p> <p>2. Per le elezioni di cui all'art. 1, lettere b), c), d), e) ,f) e h), il ricorso va presentato</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

<p>Rettore, entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. Il Rettore istituisce apposita Commissione, presieduta dal Rettore stesso, o suo delegato, e composta da un docente esperto in materie giuridiche e da un funzionario; la Commissione decide entro i successivi tre giorni lavorativi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, il ricorso va presentato alla Commissione Elettorale Centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. La Commissione Elettorale Centrale decide entro i successivi tre giorni lavorativi.4. Contro la decisione delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, è ammesso appello al Senato accademico, che decide in via definitiva.5. Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.	<p>al Rettore, entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. Il Rettore istituisce apposita Commissione, presieduta dal Rettore stesso, o suo delegato, e composta da un docente esperto in materie giuridiche e da un funzionario; la Commissione decide entro i successivi tre giorni lavorativi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, il ricorso va presentato alla Commissione Elettorale Centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. La Commissione Elettorale Centrale decide entro i successivi tre giorni lavorativi.4. Contro la decisione delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, è ammesso appello al Senato accademico, che decide in via definitiva.5. Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
--	---